

V) Gl'inconvenienti che in qualche luogo sono occorsi circa la riduzione delle Messe, le quali dipendono dalle testamentarie disposizioni di sudditi, hanno dato impulso a deliberare che relativamente alla legge 1480, 20 dicembre, non possano nel Dominio Nostro impetrarsi, ovvero eseguirsi Brevi, Rescritti, o altre Carte in questo proposito senza previa pubblica licenza, e senza l'ascolto degli eredi, o di quelli, i quali nelle medesime disposizioni aver potessero in qualche forma titolo, ovvero interesse.

Dovrete però render nota agl'Ordinari predetti questa pubblica volontà.

VI) Ai superiori de' Monasteri, Case, Collegi, Conventi, o Congregazioni de' Religiosi farete intendere, che coll'oggetto di preservare nelle Comunità loro Religiose la quiete, e di levare il fomento alle vanità, al rilassamento della disciplina, come anco di preservar l'osservanza delle Regole, colle quali i loro rispettivi istituti sono stati ammessi ne' Pubblici Stati; si è deliberato che non sia lecito senza licenza Nostra a qualunque Persona Religiosa d'impetrar a proprio talento Brevi, o Rescritti di grazie, o di Privilegi, ovvero Commissioni, le quali facciano effetto di dispensare ovvero di alterare le Costituzioni de' loro istituti su mentovati e che venendo forse impetrate, oltre la debita correzione dovuta a chi contrafacesse, non saranno licenziati.

VII) La licenziosità di molti sudditi, che con modi spesso indiretti continua procurarsi in Curia, Bolle di Rinunzie ad favorem; ovvero Coadiutorie con futura Successione ne' propri Benefici, nonostante, che tali abusi siano detestati da Sacri Canonici, proibite espressamente da Concili, e contrarie alla Pubblica mente, le quali anche poi tornano in detrimento del diritto degl'Ordinari collatori, in notabilissimo dispendio delle private Famiglie, ed in danno dello Stato per le gravi summe di denaro, ch'escono, hanno mossa la carità del Senato a provvedere, e decretare che in avvenire non sia lecito a qualsiasi ecclesiastico del Dominio Nostro far altre rinunzie dei propri benefici posti entro le pubbliche Dizioni, che quelle prescritte dai Canonici della Chiesa, e dai Concili predetti; nè sia permesso di far dei medesimi nella Curia Romana, Rinunzie ad favorem, ovvero impetrar Bolle di Coadiutorie con futura successione sotto qualunque pretesto, in pena a chi trasgredisce di conveniente correzione secondo la qualità delle persone, e della contraffazione.

Dovrete pertanto render noto anche questo provvedimento agl'Ordinari predetti; che se qualche particolar caso meritasse eccezione, ciò non sia altrimenti lecito di poter farsi, che prima s'abbia ottenuta pubblica permissione, da non esser presa, se non colle decretate ristrettezze, previe le altre stabilite formalità, e intese ancora le attestazioni dei rispettivi Ordinari.

Sarà per fine cura della diligenza, e zelo vostro di ritrarre dalle rispettive Cancellarie Vescovili, Abbaziali, Capitolari, e di qualunque altra Prelatura ordinaria Secolare, e Regolare soggette alla vostra Rappresentanza, note giurate, nelle quali si contenga il catalogo di tutte le Bolle Brevi, e Rescritti d'Indulgenze, Concessioni, Dispense, Privilegi, Rinunzie, Coadiu-